



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0032060 P-

del 17/07/2009



Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 03/09

Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" – Pubblicazione dei dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze del personale – Prime indicazioni operative.

PREMESSA

La legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", entrata in vigore il 4 luglio 2009, contiene, tra gli altri provvedimenti, il piano industriale della pubblica amministrazione. Le norme del Capo III introducono disposizioni volte a favorire l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa e l'eliminazione degli sprechi attraverso misure che riguardano anche la pubblicità dei dati relativi alla dirigenza pubblica ed ai tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.

In particolare, l'art. 21, comma 1, della legge, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, obbliga le amministrazioni a pubblicare, sui siti Internet di ciascun ente od organismo, i *curricula vitae* dei dirigenti, i dati relativi agli emolumenti da questi percepiti e i rispettivi recapiti, oltre alle informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale.

Al fine di consentire a tutte le Amministrazioni di dare rapida e completa applicazione alle misure di trasparenza e pubblicità sopra indicate, si ritiene opportuno, sentito, altresì, anche il Garante per la protezione dei dati personali, fornire alcune indicazioni operative atte a facilitare l'individuazione dei dati che devono essere resi pubblici e le più idonee modalità con cui effettuare la pubblicazione stessa sui siti internet di ciascun ente.

1. Dati relativi ai dirigenti

L'art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede l'obbligo "*di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali...*".

Al riguardo, si precisa che la disposizione fa riferimento a tutti i dirigenti, anche di livello apicale, delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ed ai segretari comunali e provinciali di livello A, B e C.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

- Retribuzioni annuali dei dirigenti

Oggetto di pubblicazione saranno i dati relativi a tutti gli emolumenti percepiti annualmente dal dirigente, secondo le voci retributive specificate nei contratti collettivi di lavoro di ciascun comparto e nel contratto individuale stipulato dal dirigente medesimo con l'Amministrazione di servizio. Dovranno, pertanto, essere pubblicati sia gli emolumenti afferenti il trattamento fondamentale, sia quelli percepiti a titolo di retribuzione accessoria, secondo le voci specificate nell'allegato schema e comunque ricomprese nel contratto individuale di lavoro.

- Curricula vitae

Le Amministrazioni dovranno avere cura di mettere a disposizione sul sito internet i dati curriculari di tutti i dirigenti in servizio, titolari di incarichi di funzione, di staff o di studio e ricerca.

Il CV dovrà essere compilato, e periodicamente aggiornato, a cura dell'interessato. Alla presente circolare è allegato il modello da utilizzare per la compilazione del curriculum. Tale modello sarà, inoltre, reperibile e scaricabile, ovvero compilabile on line, dal sito internet del Dipartimento della funzione pubblica.

Si raccomanda di riportare nel CV esclusivamente informazioni pertinenti rispetto all'incarico svolto dal dirigente. Prima della pubblicazione *on line*, le Amministrazioni avranno cura di verificare che le informazioni contenute nei CV, che devono essere esposte in forma sintetica, siano coerenti e non eccedenti in relazione alle esigenze della pubblicazione sul sito internet istituzionale.

- Indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici

I siti internet dovranno, inoltre, contenere i riferimenti telefonici e di posta elettronica degli uffici dirigenziali, nonché gli indirizzi istituzionali della posta elettronica dei dirigenti.

- Modalità di pubblicazione online

Le informazioni rese disponibili sul sito internet dell'Amministrazione devono essere pubblicate in un formato e con modalità tali da non consentire modificazioni da parte di utenti della rete.

2. Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale

La disposizione dell'art. 21 ha, altresì, stabilito l'obbligo di pubblicare sul sito internet istituzionale *"i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale"*.

La norma - che si inserisce nel quadro generale dei provvedimenti e delle iniziative assunte dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per il contrasto dell'assenteismo dei dipendenti e per l'incentivazione della produttività degli uffici pubblici - intende rendere disponibili, in forma aggregata, le informazioni relative alle assenze ed alle presenze del personale degli uffici delle pubbliche amministrazioni, consentendo, attraverso tali dati, di monitorarne e migliorarne la produttività.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

A tale riguardo, si precisa, pertanto, che le Amministrazioni in indirizzo dovranno pubblicare per ogni ufficio od unità organizzativa di livello dirigenziale:

- i dati mensili relativi alle percentuali di assenza del personale, individuate rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Nel computo delle assenze dovranno essere calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.), del personale dell'ufficio od unità organizzativa (compreso il dirigente);

- il dato relativo alla presenza dovrà emergere dal rapporto percentuale tra il numero dei giorni lavorativi complessivamente prestati dal personale dell'ufficio od unità organizzativa (compreso il dirigente) e il numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento.

3. Modalità della pubblicazione

La pubblicazione dei dati relativi ai tassi di assenza e di presenza del personale dovrà essere effettuata con cadenza mensile.

Le Amministrazioni avranno, inoltre, cura di aggiornare, ogni qual volta necessario per intervenute modifiche organizzative o contrattuali, i dati sulle retribuzioni ed i recapiti dei dirigenti.

Al fine di ottemperare pienamente al dettato legislativo, è necessario che i dati siano facilmente reperibili ed accessibili sul sito internet istituzionale. La modalità preferibile è, pertanto, quella di evidenziare sull'*home page* del sito una apposita sezione, adeguatamente segnalata ed, eventualmente, individuata attraverso un "nome" significativo (al riguardo, a titolo esemplificativo, si richiama il sito internet del Dipartimento della funzione pubblica, www.funzionepubblica.it, dove è presente la sezione "Operazione Trasparenza", che contiene molti dei dati indicati dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009).

La pubblicazione sul sito internet dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il corrente mese di luglio 2009.

Per permettere la standardizzazione dei dati e consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica di effettuare il monitoraggio sul corretto adempimento delle disposizioni dell'art. 21, comma 1, della legge n. 69/2009, si chiede, infine, a tutte le Amministrazioni in indirizzo di utilizzare le procedure di invio dati reperibili sul sito del Dipartimento della funzione pubblica al seguente indirizzo:

<http://www.innovazionepa.it/dirigenti2009> .

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

Renato Brunetta

Area Riservata di
Passirano
Comune

[logout](#)

[- modifica i dati](#)

DETTAGLIO DELLA RASSEGNA

Data: 21/07/2009

Argomento:

Materia: personale

Italia Oggi

Dirigenti pubblici senza segreti

Una circolare della funzione pubblica recepisce le novità contenute nella legge 69/2009.

Di Antonio G. Paladino

I dirigenti pubblici non avranno più segreti. Curriculum vitae, retribuzioni, numeri telefonici diretti, nonché indirizzi di posta elettronica dovranno essere pubblicati entro il corrente mese di luglio sulle pagine principali dei siti internet istituzionali delle rispettive amministrazioni. Inoltre, via libera alla pubblicazione dei tassi di assenza e presenza dei dipendenti pubblici. Con cadenza mensile, le amministrazioni dovranno rendere noti ai cittadini quante volte in un mese i travet pubblici hanno marcato visita, ovvero sono stati incollati alla loro sedia. Il tutto da pubblicare in una sezione appositamente dedicata della homepage del sito internet istituzionale, in modo che possa essere facilmente individuata dall'utente internet, grazie ad un nome significativo.

Ecco cosa prevede la circolare n. 3/2009 che il ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, ha messo nero su bianco (si veda ItaliaOggi del 18/7/2009), in ossequio alle prescrizioni contenute nel testo della legge n. 69/2009, meglio nota come legge sulla competitività e lo sviluppo economico. Norma, questa, che contiene, in ossequio ai principi di trasparenza e di buona amministrazione, anche l'obbligo per la p.a. di pubblicare, sui siti internet istituzionali, i curricula vitae dei dirigenti, i loro emolumenti e i recapiti, telefonici e di posta elettronica, con cui interagire in tempo reale, nonché l'obbligo di pubblicare i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (articolo 21, comma 1).

Dirigenti ai raggi X. La disposizione sopra richiamata fa riferimento a tutti i dirigenti. Pertanto, si precisa nel documento di palazzo Vidoni, vale anche per i dirigenti di livello apicale, nonché per i segretari comunali e provinciali. Le retribuzioni, come detto, non avranno alcun cono d'ombra. La circolare, infatti, precisa che sono oggetto di pubblicazione

Associazione

- Chi siamo
- Dati personali
- Convenzioni
- Comitati Provinciali
- Soci ANUTEL
- ANUTEL news
- Editoria ANUTEL - Il Sole24Ore
- Focus-ANUTEL sulla Giustizia Tributaria
- Corsi e seminari
- Indirizzi
- Link utili
- Motori di ricerca

Ricerche nel sito

- Giurisprudenza
- Legislazione
- Prassi
- Comunicati
- News
- Quesiti
- Newsletter
- Modulistica
- Rassegna stampa

Settore tributario

- Approfondimenti
- Riforma riscossione
- Ruoli consegnati al Concessionario con l'ausilio del C.N.C.

Tributi locali e comunali

- Canone acque
- ICI
- ICIAP
- Imposta pubblicità e affissioni
- TARSU
- TOSAP
- COSAP

sia i dati relativi al trattamento fondamentale che quelli relativi all'accessorio, secondo le voci specificate nel contratto individuale di lavoro. Altro obbligo per le p.a. è quello di mettere on-line i dati curriculari dei dirigenti. Il modello base viene reso disponibile in allegato alla circolare in esame, ma è compito del dirigente interessato l'aggiornamento periodico. Ovviamente, i dati da pubblicare saranno quelli che contengono informazioni che siano pertinenti con l'incarico rivestito. Una scrematura preliminare, in tal senso, dovrà essere fatta dalla stessa amministrazione statale. Particolare importante. La circolare prevede che il formato con il quale tali informazioni vengono messe in rete, dovrà essere protetto, così da non poter essere modificato dall'utente. I siti internet istituzionali dovranno, infine, contenere i riferimenti telefonici e di posta elettronica degli uffici dirigenziali, così da permettere una linea diretta con il cittadino.


Tassi di presenza ed assenza. Il monitoraggio del travet pubblico prende corpo. Ogni mese, le amministrazioni pubbliche, per ogni ufficio o unità organizzativa di livello dirigenziale, dovranno pubblicare i tassi di presenza o assenza dei rispettivi dipendenti. Si precisa che nel computo delle assenze dovranno essere calcolati, in modo indifferenziato, i giorni di mancata prestazione lavorativa verificatisi a qualsiasi titolo. Pertanto, anche le ferie, i congedi parentali e i permessi retribuiti, andranno conteggiati in questo rapporto.

Disposizioni comuni. La parola d'ordine è trasparenza. Per cui si invitano le p.a. a inserire, nella propria home page, un'apposita sezione dove il cittadino potrà reperire i dati relativi ai dirigenti e al personale. Sezione che dovrà essere facilmente individuata grazie a «un nome significativo» (la circolare pone quale esempio l'operazione trasparenza della stessa funzione pubblica).

Tutta l'operazione ha una breve scadenza. Sul sito internet delle amministrazioni, l'operazione dovrà essere chiusa entro il corrente mese di luglio.

PA - PERSONALE E CONSULENZE

Offline le buste paga dei dirigenti



Testata: **Il Sole 24 Ore**

Data: **13/07/09**

Autore: **Gianni Trovati**

Pagina: **10-10**

Sezione: **Politica e società**

Mancano all'appello anche i dati sull'assenteismo dei dipendenti

Maria Luisa Abbate ha 55 anni, è siciliana ma lavora a Calcinaia e a Bientina, due piccoli comuni nel distretto pisano della pelletteria. E, soprattutto, è una mosca bianca. Sul sito dei due Comuni si scopre tutto di lei, dal curriculum (è nata a Modica, si è laureata a Catania ha lavorato in Liguria prima di spostarsi in Toscana, ora sta frequentando un master in Governance politica all'università di Pisa) ai recapiti telefonici (compreso il cellulare di servizio) fino ai compensi: 69.725 lordi euro all'anno per fare il segretario generale in convenzione nei due Comuni.

Il suo non è un caso di esibizionismo professionale. La Abbate segue semplicemente la legge, che dal 4 luglio scorso impone (imporrebbe) a tutte le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul sito istituzionale dati, recapiti professionali e buste paga di dirigenti e, nel caso di comuni e province, anche quelle dei segretari generali. Si tratta dell'ultima (per ora) ondata di trasparenza imposta agli uffici pubblici da uno dei collegati-sviluppo approvati ultimamente dal Parlamento (è la legge 69/2009), entrato in vigore appunto il 4 luglio scorso.

Oltre alla radiografia professionale di dirigenti e segretari generali, Comuni e Province sarebbero poi tenuti a pubblicare e aggiornare periodicamente le tabelle sull'assenteismo dei propri dipendenti, che in questo periodo è diventato quasi una (positiva) ossessione normativa. Le amministrazioni locali dal canto loro hanno risposto compatte: con il silenzio.

La funzionaria siculo-toscana, per la verità, non è l'unica in Italia a rispettare la legge. Il suo collega Francesco Maria Nocelli, che nel 2008 a Castelfidardo (Ancona) di euro ne ha guadagnati 109.828, ha fatto lo stesso, e spulciando in rete si trovano scelte analoghe in altri piccolissime piccolissimi enti.

Ma da Milano a Roma, dalla provincia di Torino a quella di Palermo, i grandi enti mancano all'appello. E c'è anche chi, come la provincia di Agrigento, nella rassegna stampa istituzionale informa puntualmente che «a partire dal 4 luglio tutte le pubbliche amministrazioni devono pubblicare...», ma poi evita di farlo.

Il sito istituzionale è generosissimo di grafici sugli organigrammi, ma dei curricula e dei recapiti non c'è traccia. E tanto meno dei compensi: i cyber-cittadini vinti da insaziabile curiosità sulle fortune economiche del segretario possono al limite compulsare tutti i contratti nazionali di comparto, riportati integralmente sul sito.

Altrove, una prima ricerca dei dati richiesti dalla legge sui siti Internet dei Comuni e delle Province maggiori è destinata quasi sempre all'insuccesso. Solo al Comune di Cesena un link sulla trasparenza porta a una pagina con tutte le informazioni, mentre nel sito del comune di Napoli il dossier sui tassi di assenza è figlio delle varie tappe della cura-Brunetta, visto che le altre informazioni imposte dalla legge sono tranquillamente assenti. E anche tra Regioni e Ministeri le scorribande telematiche di chi si vuole fare i fatti dei dirigenti pubblici sono destinate quasi sempre all'insuccesso. Con poche eccezioni: la Funzione pubblica (noblesse oblige) è prodiga di informazioni fin dalla manovra dell'estate scorsa, e lo stesso accade all'Aran (l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), ma per il resto il silenzio è quasi totale. Segno che la trasparenza, quando mancano i controlli e le sanzioni per chi non si adegua, rischia di essere solo una bella parola d'ordine.
gianni.trovati@ilsole24ore.com

